



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER IL MOLISE

CORTE DEI CONTI



0002167-15/11/2013-SC_MOL-T79-P

allegato n.1

Al Sig. Presidente
al Sig. Presidente
del Consiglio Comunale
all' Organo di revisione

della **PROVINCIA DI CAMPOBASSO**

OGGETTO: deliberazione n.179/2013/PRSE- trasmissione.

D'ordine del Presidente, si trasmette copia della deliberazione **n.179/2013/PRSE**, adottata da questa Sezione in data 22 ottobre 2013, inerente l'esito e/o lo stato delle verifiche condotte **sul rendiconto 2011** di codesto Ente (art.1, commi 166 e ss., della Legge n.266/2005; art.3 comma 1 *lett.e*) e art.6, commi 2 e 3 del D.L. n.174/12 convertito con L.n.213/12).

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Davide SABATO)



DOC. INTERNO N.34827284 del 14/11/2013

DELIBERAZIONE n.179/2013/PRSE

Repubblica Italiana

la

Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Molise

nell'adunanza del 22 ottobre 2013

composta dai magistrati:

dott. Giovanni Dattola Presidente

dott. Tommaso Miele Consigliere

dott. Silvio Di Virgilio Consigliere, relatore

dott. Luigi Di Marco Referendario, relatore

VISTO l'art.100, co. 2 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con

R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n.20 recante disposizioni in materia di

giurisdizione e di controllo della Corte dei Conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo

della Corte dei Conti, approvato con Deliberazione delle Sezioni Riunite


della Corte dei Conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni

ed integrazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n.131 recante disposizioni per

l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;



VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO l'art.1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n.266 (Legge finanziaria per il 2006);


VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.170 recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'art. 3, comma 1, lettera e) del d.l. 10 ottobre 2012, n.174 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n.213;

VISTA la Deliberazione SEZAU1/10/2012/INPR depositata in data 18.06.2012 della Sezione delle Autonomie che, relativamente ai bilanci consuntivi relativi all'esercizio 2011 ed ai bilanci di previsione per l'esercizio 2012, ai sensi dell'art.1, co. 167, della Legge n.266/2005, ha approvato le linee guida corredate da questionario, da utilizzarsi dagli Organi di revisione degli Enti locali per la redazione della relazione prevista nel precedente comma 166;

CONSIDERATO che l'Organo di revisione economico-finanziaria della **Provincia di Campobasso** ha trasmesso a questa Sezione il questionario concernente i dati del rendiconto 2011 e le risposte alle richieste istruttorie rese necessarie per acquisire ulteriori e circostanziati chiarimenti ed osservazioni in ordine ad operazioni contabili risultanti dal predetto questionario;

VISTA la relazione contenuta nella nota depositata il 10 ottobre 2013 (protocollo interno n.34060245) con la quale i Magistrati istruttori, a conclusione dell'istruttoria espletata, hanno deferito la questione



all'esame della Sezione per la decisione collegiale;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo

n15/PRES/2013 del 10 ottobre 2013 di convocazione della Sezione per il

22 ottobre 2013, al fine di deliberare all'esito della predetta istruttoria

eseguita sulla relazione redatta dall'Organo di revisione economico-

finanziaria e valutare l'eventuale adozione di pronuncia, anche specifica,

ai sensi dell'art. 148 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (TUEL);

UDITI i Magistrati relatori.

FATTO E DIRITTO

Dall'esame del questionario e della relazione dell'Organo di revisione

economico-finanziaria della Provincia di Campobasso, concernenti i

dati del **rendiconto dell'esercizio 2011**, sono emerse criticità,

anomalie e/o irregolarità contabili che hanno indotto i Magistrati

istruttori a richiedere ulteriori chiarimenti ed informazioni.

La successiva valutazione degli elementi documentali acquisiti durante

la disposta integrazione istruttoria nel contraddittorio con l'Organo

interno di revisione e con il rappresentante legale dell'Amministrazione,

ha evidenziato **l'assenza di comportamenti difforni dalla sana**

gestione finanziaria o di gravi irregolarità tali da richiedere

l'adozione di una specifica pronuncia, ai sensi dell'art. 148 bis del

D.Lgs. 18/8/2000 n.267 (TUEL).

Cionondimeno, sono state riscontrate mere irregolarità che la Sezione

ritiene di dover segnalare all'Amministrazione sottoposta a controllo.

In effetti le disposizioni della Legge n.266 del 2005 e le sopra citate

"Linee guida", che prevedono l'adozione di specifiche pronunce nelle



ipotesi di constatata irregolarità grave tale da incidere sugli equilibri finanziari, non esauriscono le modalità di esercizio del controllo di competenza della Corte dei conti.

Invero, attese le caratteristiche e la natura "collaborativa" che detto controllo riveste secondo la previsione legislativa richiamata nel preambolo (L.14/1/1994, n.20 e L.5/6/2003, n.131) ed i più generali principi di buona amministrazione (art.97 Cost.), ma anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale (C. Cost., n.29/1995 e n.179/2007), è agevole ritenere che il controllo in questione, in quanto finalizzato alla verifica del rispetto delle regole giuridico-contabili che presiedono alla sana gestione finanziaria, si estrinseca anche attraverso le forme della delibera-segnalazione contenente le riscontrate irregolarità, sia pur non connotate da gravità, ovvero meri sintomi di disfunzioni, di fattori di criticità o di anomalie finanziario-contabili che, se reiterati, potrebbero ingenerare gravi squilibri gestionali; ciò al fine di promuoverne l'eliminazione, mediante le opportune misure di autocorrezione riservate agli Enti destinatari.

Vengono pertanto di seguito evidenziate le irregolarità e/o criticità riscontrate.

Dall'esame istruttorio emerge:

Alto grado di vetustà dei residui sia attivi che passivi;

Perdite di esercizio delle società partecipate;

Mancato rispetto del limite di spesa del personale di cui

all'art.1, comma 557, legge 296/2006;

Si evidenzia in primo luogo un **alto grado di vetustà dei residui sia**



attivi che passivi di parte corrente e di parte capitale.

Risultano infatti contabilizzati residui attivi nel Titolo III dell'Entrata corrente, provenienti dagli "esercizi precedenti" al 2009, per un totale di € 589.631,62. Il Collegio ritiene che tale situazione consegua ad una difficoltà dell'Ente di portare a compimento tutte le fasi dell'entrata, fino alla riscossione, con riferimento a poste contabili che per la loro natura dovrebbero essere incassate nell'arco di uno o al massimo pochi esercizi finanziari successivi a quello dell'accertamento.

Si rilevano, inoltre, importi cospicui contabilizzati tra i residui passivi di parte corrente, provenienti sempre dagli esercizi precedenti al 2009, per un totale di € 6.311.737,73 che per loro natura dovrebbero essere smaltiti in tempi brevi e rispetto ai quali l'ente non fornisce alcun elemento utile di valutazione.

Al contrario, per quanto concerne la gestione di parte capitale, l'importo dei residui passivi provenienti dal titolo II, superiore a quello dei residui attivi della stessa natura, nell'arco del triennio 2007 - 2009, è sintomatico della mancata realizzazione di investimenti programmati per i quali sono state evidentemente rimosse le risorse destinate ma non effettuati i relativi pagamenti nella stessa misura.

Ciò comporta che, in caso di procrastinato mancato incasso dei residui attivi correnti ed attesa la natura vincolata di quelli di parte capitale, la cassa, cosiddetta vincolata, potrebbe assorbire quella indicata come disponibile, con la duplice conseguenza che l'Ente da una parte si troverebbe a finanziare pagamenti correnti con fondi di cassa vincolata a spese di investimento; dall'altra, ove, come peraltro auspicabile,



dovessero essere portate a compimento le opere pubbliche programmate e si dovesse pertanto provvedere ai relativi pagamenti, l'Ente potrebbe essere esposto al concreto rischio di fare ricorso in maniera ancor più consistente ad anticipazioni di tesoreria per far fronte ai restanti pagamenti.


L'istruttoria ha poi evidenziato, in merito alle società ed enti partecipati, che l'ente con Delibera n.79/07 del 27.11.2012 ha disposto il recesso dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale Campobasso - Bojano che al 31.12.2011 registrava una perdita di € 467.468,00 e una consistenza negativa del patrimonio netto di € 376.245,00.

Speculare la situazione del Consorzio Universitario del Molise, considerato che il recesso è stato deliberato con atto n.83/04 del 30.11.2012, consorzio di cui, peraltro, non è stato comunicato il risultato di esercizio al 31.12.2011.

Ulteriori perdite si registrano per le partecipate: centro fieristico Polifunzionale di Selva Piana (€ 19.726,00), Campitello Matese (€ 298.668,00) in liquidazione, e Molise Sviluppo (€ 31.448,00) per il quale, in sede di approvazione del bilancio non sarebbero state adottate decisioni in merito alla copertura della perdita.

Al riguardo la Sezione non può non sottolineare che le reiterate perdite di esercizio derivanti da partecipazioni ad aziende speciali, istituzioni e società di capitali nella gestione di servizi pubblici, possono incidere negativamente sugli equilibri complessivi di bilancio dell'Ente di riferimento.

Va inoltre richiamata l'attenzione dell'Amministrazione su quanto




[Handwritten signature]

disposto in materia dalla legge 24 dicembre 2007, n.244 (finanziaria per il 2008) che ha introdotto limitazioni alla partecipazione societaria degli Enti (art.3, comma 27 e seguenti, della citata legge), al fine di assicurare un utilizzo correlato alle reali necessità dell'Ente, ed individuato nelle società che svolgono attività strettamente connesse alle finalità istituzionali o che producono servizi di interesse generale la tipologia di società che possono essere mantenute o costituite. La legge predetta e le successive modificazioni ed integrazioni richiamano gli enti ad una puntuale verifica ed ai conseguenti provvedimenti.

L'istruttoria ha altresì rilevato, pur nel rispetto del limite della spesa di cui all'art.1, comma 557, L.296/2006, un errato calcolo delle componenti escluse dalla **spesa del personale**.

Infatti si è evidenziato che il dato riferito alle componenti escluse risulta notevolmente incrementato (oltre il 60%) rispetto al corrispondente del 2010 e pur considerando in tale aumento le spese per l'assunzione di personale "co.co.co" finanziate con fondi comunitari per l'importo di € 1.365.275,50 la differenza è imputabile alle rate di ammortamento per la restituzione dei contributi sospesi causa sisma portati **erroneamente**, in detrazione (€ 1.557.568,49 nel 2011 ed € 909.096,00 nel 2010).

Al riguardo, la Sezione si è espressa con il parere richiesto da codesto ente (cfr. Deliberazione n.82/2011). *".....Per l'intera durata del rimborso rateizzato dei contributi sospesi per effetto del sisma, l'Amministrazione provinciale è tenuta a sostenere un onere che a tutti gli effetti rimane annoverabile nell'aggregato "spesa di personale" senza che a tal fine*



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

~~possa rilevare la limitata incidenza temporale e/o la non riferibilità di tale onere ad una libera scelta gestionale dell'Amministrazione istante".~~

~~Alla luce di quanto sopra, fermo restando, come si è detto, il rispetto del limite della spesa del personale di cui all'art.1, c. 557, L.296/2006, l'importo delle componenti escluse viene rideterminato in € 3.610.720,29 nel 2010 ed € 6.060.615,84 nel 2011, al netto dei compensi corrisposti per co.co.co. pari ad € 1.365.275,50 e delle assunzioni connesse al sisma pari ad € 70.000,00. Emerge quindi un incremento del divario delle componenti escluse di circa € 2.450.000,00; superiore a quello calcolato sulla base dei dati comunicati con il questionario (€ 1.801.423,06) che non trova riscontro nelle giustificazioni esposte dall'ente.~~

~~Il Collegio infine prende atto che, a seguito della deliberazione di questa Sezione n.122/2012, l'ente si è determinato a destinare le risorse derivanti dal beneficio dell'operazione di rinegoziazione ad un pari incremento del patrimonio mediante il finanziamento di spese di investimento o vincoli agli avanzi di amministrazione.~~


~~La Sezione~~

P.Q.M.

~~segnala alla Provincia di Campobasso le irregolarità nei termini di cui in motivazione, ed invita lo stesso ad astenersi per l'avvenire da comportamenti non legittimati dalle norme richiamate ed a conformarsi alla presente deliberazione.~~

DISPONE

~~che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio~~



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Comunale ed al Sindaco nonché, per conoscenza, all'Organo di revisione del suddetto Ente per ogni consequenziale valutazione e determinazione.

Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2013.

I Magistrati relatori
(Cons. *Silvio Di Virgilio*)



Il Presidente
(*Giovanni Dattola*)

(Ref. *Luigi Di Marco*)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 novembre 2013



DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(*Giuseppe Davide Sabato*)